



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I. I. S. " J. TORRIANI "
ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Via Seminario, n° 19 - 26100 CREMONA ☎ 037228380 - Fax: 0372412602
E-mail: info@itistorriani.it Sito Web: www.itistorriani.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

IN VIGORE DALL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 8 luglio 2010

S O M M A R I O

	pag		pag
PREMESSA	2	<u>Art.21</u> - Utilizzo dei laboratori e delle officine	8
<u>Art.1</u> - Patto educativo di corresponsabilità	2	<u>Art.22</u> - Biblioteca e sussidi audiovisivi	9
<u>Art.2</u> - Diritti degli studenti	2	<u>Art.23</u> - Utilizzo del ciclostile e delle fotocopiatrici	9
<u>Art.3</u> - Doveri degli studenti	4	<u>Art.24</u> - Utilizzo dei parcheggi	9
<u>Art.4</u> - Diritti dei genitori	4	<u>Art.25</u> - Bar e distributori automatici	9
<u>Art.5</u> - Doveri dei genitori	5	<u>Art.26</u> - Visite guidate e viaggi di istruzione	9
<u>Art.6</u> - Diritti della Dirigenza	5	<u>Art.27</u> - Sportello didattico	10
<u>Art.7</u> - Doveri della Dirigenza	5	<u>Art.28</u> - Provvedimenti disciplinari: finalità e criteri	10
<u>Art.8</u> - Diritti dei docenti	5	<u>Art.29</u> - Classificazione delle sanzioni	11
<u>Art.9</u> - Doveri dei docenti	6	<u>Art.30</u> - Irrogazione delle sanzioni	11
<u>Art.10</u> - Diritti del personale A.T.A.	6	<u>Art.31</u> - Ricorsi contro sanzioni disciplinari	12
<u>Art.11</u> - Doveri del personale A.T.A.	6	<u>Art.32</u> - Svolgimento degli intervalli	12
<u>Art.12</u> - Divieto di fumo nei locali dell'Istituto	6	<u>Art.33</u> - Assenze e ritardi degli studenti	12
<u>Art.13</u> - Divieto di uso dei telefoni cellulari	6	<u>Art.34</u> - Uscite anticipate degli studenti	12
<u>Art.14</u> - Danni al patrimonio	7	<u>Art.35</u> - Infortuni	13
<u>Art.15</u> - Diritto all'informazione	7	<u>Art.36</u> - Variazioni al regolamento	13
<u>Art.16</u> - Comitato degli studenti	7	<u>Art.37</u> - Entrata in vigore del regolamento	13
<u>Art.17</u> - Assemblee degli studenti	7		
<u>Art.18</u> - Comitato ed assemblee dei genitori	8		
<u>Art.19</u> - Colloqui docenti-famiglie	8		
<u>Art.20</u> - Utilizzo delle palestre	8		

PREMESSA

Il Regolamento interno dell'I. I. S. "J. Torriani" di Cremona persegue come obiettivo primario il coinvolgimento e la corresponsabilizzazione di tutte le componenti della scuola: studenti, genitori, docenti, personale ATA.

Nella certezza che la scuola sia una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, il presente Regolamento mira a rafforzare la consapevolezza dell'esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un'alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

Al raggiungimento di tali finalità concorre l'autonomia scolastica - costituzionalmente riconosciuta - la quale, superata l'impostazione esclusivamente centralistica dell'educazione e della formazione del cittadino, consente alla singola istituzione scolastica di concertare, confrontarsi, costruire accordi, creare lo spazio in cui famiglie, studenti, operatori scolastici si ascoltano, assumono impegni e responsabilità, condividono un percorso di crescita umana e civile della persona.

Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi ed obiettivi, **che eviti** quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull'efficacia del processo formativo.

Il presente Regolamento contiene le norme attuative dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* (D.P.R. 249/98, modificato da D.P.R. 235/07), di seguito indicato come *Statuto*, e riconosce come fondamentali le seguenti indicazioni in esso contenute:

- l'importanza della qualità delle relazioni docente-studente;
- la responsabilizzazione degli studenti;
- le finalità educative dei provvedimenti disciplinari.

Art. 1

Patto educativo di corresponsabilità

1. All'atto dell'iscrizione alla classe prima viene presentato alle famiglie il Patto Educativo di Corresponsabilità, firmando il quale studenti e genitori dichiarano di condividere le finalità educative proposte dalla scuola.

2. Il Patto viene stipulato tra genitori, studenti ed istituzione scolastica con lo scopo di realizzare le condizioni favorevoli per il pieno sviluppo della personalità degli alunni nell'ambito di una istituzione che sia davvero luogo di formazione e di educazione del cittadino.

In particolare scuola e famiglia devono condividere finalità educative comuni aiutandosi a vicenda nel superiore interesse dello studente la cui crescita culturale ed educativa deve essere il punto di riferimento di ogni intervento ed azione.

Per conseguire tali elevati obiettivi risulta indispensabile realizzare una salda alleanza educativa tra famiglia, studenti e scuola, all'interno della quale, nel rispetto dei reciproci ruoli e compiti, ogni componente abbia la piena consapevolezza dei propri diritti e doveri.

3. Il testo del Patto è stato elaborato dalla Dirigenza con il contributo di tutte le componenti della scuola ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto.

Proposte di revisione del testo del Patto possono essere presentate al Consiglio di Istituto da parte dei rappresentanti delle varie componenti.

Art. 2 Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola organizza attività di orientamento rivolte agli studenti di terza media per la scelta dell'indirizzo della scuola superiore, agli studenti del biennio per la scelta dell'articolazione dell'indirizzo, agli studenti delle classi quarte e quinte per la scelta della facoltà universitaria, specializzazione post-diploma o attività lavorativa, anche in collaborazione con enti esterni.

2. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

Ciò si può realizzare nell'ambito della classe attraverso il quotidiano dialogo didattico e la fattiva collaborazione e partecipazione degli studenti alle attività curricolari ed extra-curricolari. Il progetto "accoglienza" riservato agli studenti delle classi prime persegue "la continuità dell'apprendimento" e l'inserimento nella vita dell'istituto.

3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Ciò si realizza nella ricerca di un rapporto di collaborazione e fiducia tra tutte le componenti e nella predisposizione di tutti gli strumenti idonei a garantire che informazioni riservate relative agli alunni non siano divulgate indebitamente.

4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Il diritto all'informazione viene garantito attraverso avvisi, comunicazioni allegate al giornale di classe, comunicazioni individuali all'alunno e alla famiglia anche tramite il registro online, convocazioni di riunioni dei rappresentanti di classe e di Istituto, assemblee.

5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

A tal fine i docenti comunicano agli studenti gli obiettivi fondamentali della propria disciplina, i tempi e i modi di svolgimento delle unità didattiche; il docente Coordinatore comunica gli obiettivi trasversali stabiliti dal Consiglio di Classe.

Gli studenti sono responsabilizzati ad una partecipazione attiva a tutte le proposte didattiche. Vengono date consegne chiare e precise per ogni attività proposta.

Sono illustrati i criteri di valutazione delle prove e quelli della valutazione finale.

L'adozione di libri di testo viene effettuata previa consultazione degli studenti mediante assemblea di classe appositamente convocata.

6. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Le prove, per numero e frequenza, devono consentire la valutazione rispetto agli obiettivi fondamentali ed offrire agli allievi occasioni di recupero e miglioramento.

Le date delle verifiche scritte sono, di norma, concordate con gli allievi, anche allo scopo di evitare il sovrapporsi di più verifiche scritte nella stessa giornata.

E' data comunicazione tempestiva agli studenti degli argomenti e degli obiettivi oggetto di verifica.

La comunicazione dei risultati delle prove scritte è sollecita, anche al fine di utilizzare la correzione come momento formativo. Vengono date indicazioni chiare e immediate sui risultati delle prove orali.

Sono favorite l'autocorrezione e l'autovalutazione. L'errore è utilizzato anche positivamente per modificare il comportamento dell'allievo.

Viene sottolineato e incoraggiato il progresso dell'apprendimento e stimolata la fiducia dell'alunno nelle proprie possibilità. Viene sollecitata negli allievi una riflessione personale sul proprio processo di apprendimento. E' accettata la diversità degli allievi e rispettata la specificità del loro modo di apprendere.

7. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Il Consiglio di Istituto valuta di volta in volta, autonomamente o dietro richiesta degli studenti eletti in Consiglio, in quali casi una decisione rivesta le caratteristiche di cui sopra. Nel caso in cui decida, prima di deliberare in via definitiva, di consultare gli studenti, il Dirigente Scolastico stabilisce le modalità della consultazione, sentiti i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto.

8. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico, il Collegio dei Docenti stabilisce i criteri generali per la programmazione delle attività integrative e aggiuntive rispetto alle quali gli studenti potranno esercitare il presente diritto: corsi di sostegno e recupero, corsi extracurricolari di ampliamento dell'offerta formativa, attività di orientamento, iniziative di raccordo con il mondo del lavoro, manifestazioni culturali e sportive, lezioni fuori sede, visite guidate, viaggi di istruzione.

Tali attività saranno effettuate se ne ricorreranno le condizioni di fattibilità (assegnazione di risorse umane, finanziarie e strumentali, adesione studenti, etc.).

Tutte le attività che comportano impegni di spesa devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

9. Le attività didattiche curricolari e le attività didattiche facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

10. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Rientra tra le finalità educative della scuola quella di promuovere la tolleranza etnica e religiosa reciproca avendo, come principio fondante, la piena condivisione dei valori di democrazia e libertà garantiti dalla nostra Carta Costituzionale. La scuola a tal fine promuove uno specifico progetto "Accoglienza ed integrazione alunni stranieri" volto a garantire l'inserimento nella Comunità scolastica degli stessi.

11. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;

A tal fine la scuola si impegna ad effettuare periodici monitoraggi della qualità del servizio e a realizzare azioni positive tese al suo miglioramento.

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico, il Collegio Docenti delibera i progetti di attività integrative da svolgersi in orario extrascolastico. Relativamente ai corsi di ampliamento dell'offerta formativa vengono rilasciati gli attestati per i crediti formativi.

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

A tal fine, i Consigli di Classe e i singoli docenti, anche dietro richiesta degli allievi, possono programmare azioni didattiche di recupero e sostegno, curricolare o extracurricolare. Gli interventi extracurricolari possono essere brevi, mirati al recupero di singole abilità, o più complessi, tesi al recupero di gravi lacune pregresse. Gli alunni potranno inoltre usufruire dello sportello didattico quale strumento di recupero e sostegno.

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sono sistematicamente messe in atto azioni mirate al miglioramento della sicurezza delle strutture e attrezzature dell'Istituto. La scuola è priva di barriere architettoniche.

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

Nel predisporre annualmente il piano degli acquisti, la scuola opera prioritariamente per il rinnovo delle attrezzature didattiche secondo criteri di sicurezza e adeguamento tecnologico.

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

A tal fine la scuola opera, attraverso disponibilità interne ed ove possibile anche esterne, per individuare situazioni di disagio, anche psicologico, e garantisce azioni di primo intervento e di orientamento ai servizi specialistici esterni. All'interno dell'Istituto è attivo il Centro di Informazione e Consulenza (CIC) e il Punto di ascolto psicologico.

12. La scuola garantisce l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

Si veda l'Art. 17 del presente Regolamento.

13. E' garantito l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte.

Il Consiglio di Istituto valuterà di volta in volta, in base alle richieste pervenute, le modalità di attuazione di questo comma. A tal fine, tutte le eventuali richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

14. La scuola favorisce la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Esiste una Associazione ex-alumni che svolge attività concordate (per es. interventi di orientamento e di raccordo tra scuola e mondo del lavoro).

Art. 3 Doveri degli studenti

1. DOVERI RELATIVI AL COMPORTAMENTO. Gli studenti sono tenuti a rispettare persone, strutture e regole.

- a) Gli studenti hanno il dovere di:
 - rispettare il Dirigente Scolastico, i docenti ed il personale della scuola;
 - rispettare i compagni e permettere che essi si esprimano, ascoltarli, rispettarne le scelte.
- b) Gli studenti sono tenuti a:
 - contribuire ad eliminare i disagi dei compagni essendo attenti ai loro bisogni e alle loro difficoltà, in atteggiamento di solidarietà positiva;
 - collaborare alla formazione di una comunità scolastica che non discrimini nessun individuo ma favorisca lo sviluppo delle diverse potenzialità.
- c) Gli studenti devono aver cura dell'ambiente scolastico, mantenendolo pulito ed accogliente.
- d) Gli studenti devono indossare un abbigliamento decoroso e utilizzare un linguaggio educato.
- e) Gli studenti devono osservare le norme a tutela della salute e della sicurezza e contribuire a farle rispettare.
- f) Gli studenti devono rispettare le regole che la scuola si dà e le disposizioni organizzative impartite.
- g) Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto, di dialogo e fattiva collaborazione con i docenti.
- h) Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- i) Nei cambi d'ora, non coincidenti con gli intervalli, gli studenti devono attendere l'insegnante nelle rispettive aule mantenendo un comportamento corretto e responsabile.
- j) Durante i trasferimenti gli studenti sono tenuti a raggiungere aule, laboratori e palestre con sollecitudine e senza disturbare le attività didattiche in corso.
- k) Gli studenti, al momento di entrare e uscire dalla scuola e durante gli intervalli, soprattutto lungo le scale, sono tenuti a muoversi in modo ordinato, senza correre, spintonarsi o mettere in qualunque modo a repentaglio l'incolumità propria e altrui.
- l) Gli studenti sono invitati a non lasciare incustoditi denaro e/o oggetti di valore.

2. DOVERI RELATIVI ALLA FREQUENZA. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

- a) Gli studenti hanno il dovere della presenza, oltre che alle lezioni curricolari, a tutte le altre attività scolastiche programmate dalla scuola (assemblee o relative attività sostitutive, iniziative culturali, visite guidate e viaggi di istruzione, corsi di recupero); eventuali assenze in tali circostanze devono essere oggetto di richiesta di giustificazione.
- b) Gli alunni entrano nell'Istituto nell'arco dei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Gli alunni che raggiungono l'Istituto in anticipo possono attendere nel locale bar.
- c) Al termine delle lezioni gli studenti escono dalle aule solo al suono della campana.
- d) Gli studenti possono entrare o uscire dall'Istituto durante le ore di lezione solo in casi eccezionali, sulla base di fondate motivazioni, con l'autorizzazione della Dirigenza.
- e) Eventuali uscite collettive dall'Istituto (delegazioni, comitati studenteschi ristretti) per motivi straordinari devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

- f) Gli studenti possono uscire dall'aula durante le lezioni solo per validi motivi e con l'autorizzazione del docente, uno per volta e per il tempo strettamente necessario.
- g) Le assenze dovute ad astensione collettiva, improvvisa e non giustificata sono passibili di sanzioni disciplinari.
- h) Nel caso in cui il Comitato degli Studenti dell'Istituto decida di aderire a manifestazioni studentesche deve comunicarlo per iscritto con congruo anticipo alla Dirigenza, motivando la decisione e allegando la documentazione che permetta la chiara identificazione dei responsabili promotori della manifestazione stessa e dei suoi obiettivi. Le conseguenti assenze dovranno essere regolarmente giustificate.
- i) La cosiddetta "autogestione", ovvero l'interruzione da parte degli studenti dell'attività didattica, non è prevista da nessuna norma ed è pertanto da considerarsi illegittima ed illegale. In tutti i casi di occupazione o "autogestione" della scuola, non essendo l'istituto in grado di assicurare la dovuta vigilanza, gli alunni minorenni risulteranno sotto l'integrale responsabilità delle famiglie, quand'anche gli stessi dovessero trovarsi all'interno dell'edificio scolastico. La responsabilità di genitori e alunni maggiorenni permane anche per gli eventuali danni causati a terzi e/o al patrimonio.
- j) A seguito di astensioni collettive ingiustificate e/o di iniziative di "autogestione", i Consigli di Classe e/o il Consiglio di Istituto, onde assicurare il necessario svolgimento dei programmi e delle attività curricolari, possono decidere di ridimensionare o sospendere le attività integrative precedentemente programmate e/o di non programmarne altre. Per lo stesso motivo, il Consiglio d'Istituto può decidere di ridurre fino al 50% il monte ore annuale destinato alle assemblee degli studenti.

3. DOVERI RELATIVI ALLO STUDIO. Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti a:

- a) frequentare le lezioni con il materiale didattico necessario;
- b) partecipare alle attività didattiche in modo attivo, attento e responsabile;
- c) studiare con serietà e regolarità;
- d) eseguire i compiti assegnati;
- e) rispettare gli impegni e le scadenze programmate;
- f) sottoporsi alle prove di valutazione;
- g) raggiungere gli obiettivi formativi alla portata delle loro capacità;
- h) applicarsi per recuperare eventuali carenze, sfruttando appieno tutte le occasioni e attività di recupero che la scuola mette loro a disposizione.

Art. 4 Diritti dei genitori

1. I genitori hanno diritto a ricevere informazioni chiare e precise in merito al profitto, alla frequenza e al comportamento dei propri figli. Ciò si realizza mediante: la consegna delle verifiche (o la segnalazione del voto sul diario dell'allievo), le valutazioni infraquadrimestrali e quadrimestrali, i colloqui che seguono le assemblee di classe, le udienze settimanali, eventuali convocazioni specifiche. La scuola è dotata di un registro online ove vengono inseriti i dati relativi alla frequenza e alle valutazioni degli studenti. Tale registro è consultabile esclusivamente dalla famiglia dello studente a cui viene consegnata una password di accesso ad inizio anno scolastico. Le stesse informazioni possono essere ottenute dalle famiglie richiedendo

all'atto dell'iscrizione l'attivazione del servizio di comunicazione via SMS.

2. I genitori hanno diritto ad essere informati in merito alle assenze o ritardi dei propri figli, nel caso ci siano dubbi sulla legittimità. A tal fine la segreteria comunica, anche telefonicamente, l'assenza o il ritardo dello studente, per una verifica sulle sue cause.

3. I genitori hanno diritto ad avere accesso alla documentazione fondante il progetto d'istituto e alle programmazioni disciplinari della classe in cui sono inseriti i propri figli.

4. I genitori hanno il diritto di accedere all'ufficio di segreteria per acquisire documenti o informazioni.

5. I genitori hanno il diritto di richiedere incontri con la Dirigenza e/o il docente Coordinatore del Consiglio di Classe per affrontare problemi di rilevante interesse per la famiglia e lo studente, previo appuntamento da acquisire telefonicamente.

6. I genitori hanno il diritto di riunione nei locali della scuola e possono chiedere, attraverso i propri rappresentanti, assemblee di classe, di corso, di istituto. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico almeno 3 giorni prima della riunione.

7. I genitori possono chiedere al Dirigente Scolastico di indire riunioni informative su temi di rilevante interesse.

8. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono costituirsi in comitato e, d'intesa con i rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio d'Istituto, programmare attività all'interno della scuola (assemblee, riunioni di carattere informativo) ed esprimere pareri, da far pervenire al Consiglio di Istituto, in merito all'organizzazione della scuola, alla Carta dei Servizi, al Regolamento.

9. I genitori hanno diritto a nominare i propri rappresentanti nelle commissioni che prevedono la partecipazione di tutte le componenti. La componente dei genitori ha diritto ad eleggere i propri rappresentanti nell'Organo di Garanzia.

Art. 5 Doveri dei genitori

1. I genitori hanno il dovere di seguire l'andamento scolastico dei propri figli e di collaborare con i docenti per la crescita culturale e sociale degli studenti.

2. I genitori hanno il dovere di controllare le assenze o i ritardi dei propri figli, di evitare assenze immotivate, dovute al desiderio di evitare impegni scolastici o sottrarsi a prove di valutazione, di contattare la segreteria della scuola o il docente Coordinatore del Consiglio di Classe nel caso di assenze di lunga durata, dovute a malattia o altre cause.

3. Fatto salvo il diritto alla "privacy", ma nello spirito di una costruttiva collaborazione con la scuola, i genitori sono tenuti a comunicare ed affrontare con i docenti (o con il docente Coordinatore) qualsiasi situazione che possa influire negativamente sul profitto o sul comportamento dello studente.

4. Compatibilmente con i loro impegni lavorativi e/o familiari, i genitori hanno il dovere di partecipare alle assemblee di classe e ai colloqui settimanali con i docenti.

Art. 6 Diritti della Dirigenza

1. La dirigenza ha diritto a ricevere la collaborazione di tutto il personale, dei genitori e degli studenti per una efficace gestione della scuola.

2. La dirigenza ha diritto alla collaborazione degli Enti Locali per i compiti di pertinenza relativi alle strutture.

3. La dirigenza ha diritto al supporto tecnico da parte dell'Ufficio scolastico provinciale.

Art. 7 Doveri della Dirigenza

1. La dirigenza ha il dovere di assicurare il funzionamento della scuola e la regolare erogazione del servizio, che si realizza attraverso:

- a) l'informazione;
- b) il coordinamento del personale;
- c) la definizione delle procedure organizzative;

in una situazione di consenso partecipato che muove dalla consultazione, promozione, coordinamento e che si esplica anche attraverso le deleghe e la valorizzazione delle capacità professionali interne all'istituto.

2. La dirigenza ha il dovere di dare mandati chiari e dettagliati ai docenti collaboratori, ai docenti responsabili di servizi e di progetti, ai docenti coordinatori.

3. La dirigenza ha il dovere di accogliere i nuovi docenti e di metterli al più presto in condizione di operare positivamente all'interno dell'istituto, informandoli sui documenti fondamentali e gli stili didattici e relazionali.

4. La dirigenza ha il dovere di gestire il rapporto con gli studenti attraverso rapporti di promozione, consultazione e informazione dei loro organismi rappresentativi.

5. La dirigenza ha il dovere di promuovere l'attività degli organi collegiali affinché assicurino la democratica gestione della scuola.

Art. 8 Diritti dei docenti

I docenti ricoprono, nella classe e nella scuola, individualmente e collettivamente, il ruolo di "esperti" nelle proprie discipline. Nella distinzione dei ruoli (adulto/giovane, docente/discente), indispensabile per svolgere una funzione di guida e di educatore e per essere un credibile e autorevole punto di riferimento, i docenti ricercano la collaborazione degli studenti nella condivisione del progetto educativo e nella gestione delle attività didattiche.

1. I docenti hanno diritto ad un ambiente di lavoro favorevole all'espletamento della loro professionalità.

2. I docenti hanno diritto ad essere formati ed informati sulle norme che regolano e/o modificano le proprie condizioni di lavoro sul piano educativo, didattico, organizzativo.

3. Nella scuola dell'autonomia, i docenti hanno diritto ad essere protagonisti consapevoli dei cambiamenti in atto.

4. I docenti hanno diritto a disporre di strumenti didattici aggiornati e funzionali.

5. I docenti hanno diritto a partecipare ad attività formative e di aggiornamento.

6. I docenti hanno diritto a svolgere il proprio lavoro in classe in un clima di educata partecipazione alle lezioni.

7. I docenti hanno diritto ad un ambiente di lavoro strutturalmente idoneo all'espletamento di tutti i loro doveri professionali.

8. I docenti hanno diritto alla collaborazione degli alunni per la realizzazione del progetto educativo e didattico.

Art. 9 Doveri dei docenti

Obblighi di assistenza:

1. Alla prima ora, i docenti hanno l'obbligo di trovarsi in classe 5 minuti prima del suono della campana; i docenti della 2° e 4° ora hanno l'obbligo di assistenza durante le pause (in aula, o nel corridoio antistante); nel cambio d'ora, i docenti si trasferiscono sollecitamente, fatta salva la distanza tra le aule o motivi di servizio (es. il protrarsi di una verifica).

2. I docenti hanno cura di rispettare l'orario delle lezioni senza sprechi di tempo e senza inutili prolungamenti. Al termine delle lezioni, al suono della campana, gli studenti vengono messi in condizione di raggiungere sollecitamente i mezzi di trasporto per il rientro a casa.

Obblighi didattici:

3. I docenti sono tenuti a comunicare agli studenti gli obiettivi fondamentali della propria disciplina, i tempi e i modi di svolgimento delle unità didattiche.

4. I docenti sono tenuti ad illustrare i criteri di valutazione delle prove e quelli della valutazione finale. Le prove, per numero e frequenza, devono consentire la valutazione rispetto agli obiettivi fondamentali ed offrire agli studenti occasioni di recupero e miglioramento. Le date delle verifiche scritte devono essere, di norma, concordate con gli allievi, anche allo scopo di evitare il sovrapporsi di più verifiche scritte nello stesso giorno.

5. I docenti sono tenuti a dare comunicazione tempestiva agli studenti degli argomenti e degli obiettivi oggetto di verifica, e a dare consegne chiare e precise per ogni attività proposta.

6. I docenti devono comunicare sollecitamente i risultati delle prove scritte, anche al fine di utilizzare la correzione come momento formativo, e fornire indicazioni chiare e immediate sui risultati delle prove orali. Sono favorite l'autocorrezione e l'autovalutazione. L'errore è utilizzato anche positivamente per modificare il comportamento dello studente. Viene sottolineato e incoraggiato il progresso dell'apprendimento e stimolata la fiducia dello studente nelle proprie possibilità. Viene sollecitata negli studenti una riflessione personale sul proprio processo di apprendimento. E' accettata la diversità degli studenti e rispettata la specificità del loro modo di apprendere. I docenti devono porre in essere le attività idonee, curricolari e/o extracurricolari volte al recupero delle carenze manifestate dagli studenti.

7. I docenti hanno il dovere di rispettare lo studente, di aiutarlo ad apprendere e di svolgere un ruolo educativo rispetto alle dinamiche di gruppo e ai comportamenti dei singoli studenti.

8. I docenti sono tenuti a mantenersi costantemente aggiornati sia nelle proprie discipline che in campo didattico-pedagogico.

Art. 10 Diritti del personale A.T.A.

1. Il personale ATA ha diritto ad avere a disposizione tutti gli strumenti che consentano di esercitare il proprio lavoro.

2. Il personale ATA ha diritto ad un clima favorevole di relazioni lavorative.

3. Il personale ATA ha diritto ad un ambiente adeguatamente confortevole.

4. Il personale ATA ha diritto a svolgere i compiti relativi alla propria mansione.

5. Il personale ATA ha diritto all'informazione relativamente all'andamento generale della scuola e al proprio ruolo specifico.

6. Il personale ATA ha diritto all'assemblea del personale.

Art. 11 Doveri del personale A.T.A.

1. Il prioritario dovere del personale ATA deriva dal fatto di esercitare la propria attività lavorativa in un ambiente educativo, per cui le modalità della loro prestazione devono essere sempre improntate alla realizzazione dei compiti primari della scuola e basarsi su serietà, disponibilità e imparzialità di comportamento.

2. Il personale ATA è tenuto alla puntualità e al rispetto degli orari e delle scadenze.

3. Il personale ATA è tenuto all'assunzione responsabile dei compiti che vengono assegnati, soprattutto quelli in ordine alla vigilanza dei minori.

4. Il personale ATA ha l'obbligo di fornire informazioni chiare a tutti coloro che ne fanno richiesta e abbiano titolo a riceverle.

5. Il personale ATA è tenuto a collaborare con tutte le componenti per la realizzazione del progetto d'istituto e per il buon funzionamento dell'organizzazione scolastica e dell'attività didattica.

Art. 12 Divieto di fumo nei locali dell'Istituto

1. Per legge è vietato a tutti fumare in qualsiasi locale dell'istituto. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

2. Appositi cartelli segnalano il divieto, la norma che lo impone, le sanzioni applicabili, i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e a cui compete accertare e contestare eventuali infrazioni.

3. In caso di trasgressione da parte di studenti minorenni verrà contattata la famiglia, che sarà chiamata a rispondere del comportamento illecito del figlio.

4. Poiché il fine primario della legge è la tutela della salute, la scuola si adopera affinché tali finalità di carattere sanitario e socio-educative siano attuate in stretta coerenza con le finalità proprie di ogni istituzione scolastica e siano quindi affidate, più che a misure repressive di carattere disciplinare o sanzionatorio, all'azione educativa ed alle iniziative che, in adesione ai suggerimenti ed alla collaborazione offerta dagli organi dell'amministrazione sanitaria, illustrino scientificamente come il fumo sia una delle cause più certe di malattie degenerative e croniche.

Art. 13 Divieto di uso dei telefoni cellulari

1. Dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'art. 3 del presente Regolamento si evince la sussistenza, qui ribadita, di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche. In tali circostanze infatti l'uso del cellulare rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente.

2. Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente.

3. La scuola garantisce, in ogni caso, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di Vicepresidenza e di segreteria didattica.

4. Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti durante l'attività scolastica mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite Mms o, comunque, divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere informazioni di carattere personale relative ad uno o più interessati identificati o identificabili. Ne segue che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali.

5. Considerato che i dati personali di cui sopra sono in alcuni casi "sensibili", chi utilizza ed invia i dati personali raccolti, indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o meno, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale.

6. E' pertanto assolutamente vietato agli studenti l'utilizzo di fotocamere, videocamere e registratori vocali, inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, in assenza di un esplicito consenso manifestato dall'interessato.

7. Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, oltre alle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, possono essere assoggettati a sanzioni amministrative, della cui applicazione è competente il Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve ulteriori fattispecie che si dovessero configurare come illeciti penali.

Art. 14

Danni al patrimonio

1. Per quanto riguarda i furti ed i danni al patrimonio dell'Istituto, i Consigli di classe hanno il dovere di operare la prevenzione, sensibilizzando il senso civico di tutti.

2. Coloro che, intenzionalmente o per colpevole negligenza, abbiano arrecato danni al patrimonio comune, risponderanno personalmente del loro operato e, oltre ad essere sottoposti alle sanzioni disciplinari previste, risarciranno i danni con le modalità deliberate dal Consiglio di Istituto.

3. Le famiglie degli studenti responsabili di furti o danneggiamenti saranno avvisate ed eventualmente convocate per un colloquio con la Dirigenza.

Art. 15

Diritto all'informazione

1. Il diritto all'informazione sulle decisioni e sulle norme relative alla vita dell'istituto è garantito a tutte le componenti della scuola (docenti, personale A.T.A., studenti, genitori) mediante un sistema di avvisi e comunicazioni opportunamente pubblicizzate (sul giornale di classe, nelle rispettive bacheche, sul sito Web dell'Istituto).

2. Tutte le componenti della scuola possono utilizzare gli appositi spazi per l'affissione di documenti, manifesti, avvisi, previa richiesta di autorizzazione alla Dirigenza, che ne dispone l'affissione a meno che non ne ravvisi un impedimento di legge. In ogni caso la responsabilità dei contenuti del documento affisso è in capo ai soggetti firmatari promotori, le generalità dei quali devono essere rese pubbliche. I documenti affissi, di regola, vengono rimossi dopo una settimana, per consentire a tutti di usufruire degli spazi senza difficoltà.

3. Non è consentita la propaganda commerciale all'interno dell'Istituto.

4. Nei periodi di campagna elettorale, in conformità alle disposizioni di legge, tutte le affissioni sono sospese.

5. E' fatto divieto di affissione in tutti gli spazi non appositamente adibiti.

6. La diffusione di volantini all'interno dell'Istituto è vietata; resta comunque la possibilità di affissione del volantino negli appositi spazi con la stessa procedura dei manifesti.

7. L'impianto radio è utilizzato dalla Dirigenza, solo per avvisi brevi o comunque in casi di emergenza, in modo da evitare il più possibile interruzioni delle lezioni.

Art. 16

Comitato degli studenti

1. Il Comitato degli studenti, formato dagli studenti rappresentanti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale, può riunirsi durante le ore di lezione con l'autorizzazione della Dirigenza.

2. Il Comitato può proporre attività integrative all'interno dei progetti del POF concordandole con il docente responsabile, con il DSGA e con la Dirigenza al fine di verificarne l'opportunità e la fattibilità.

3. Il Comitato può esprimere un organo ristretto, l'Esecutivo degli studenti, che, se eletto, rappresenta il Comitato nei rapporti con gli organi collegiali e con la Dirigenza. L'Esecutivo viene rinnovato annualmente ed è costituito da cinque rappresentanti, uno per ogni indirizzo; vi fanno parte di diritto i rappresentanti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.

4. Il Comitato, qualora ritenga che l'Esecutivo non operi coerentemente con le decisioni e le scelte deliberate dal Comitato stesso, può presentare mozione di sfiducia dell'Esecutivo. La mozione è da ritenersi accolta se viene approvata dalla maggioranza dei membri del Comitato: in tal caso il Comitato procede, seduta stante, alla rielezione dei membri dell'Esecutivo.

Art. 17

Assemblee degli studenti

1. E' consentito un utilizzo flessibile del tempo-scuola destinato alle assemblee degli studenti, che comunque deve restare complessivamente contenuto entro i limiti di un'assemblea generale di istituto e di due ore di assemblea di classe al mese. Le assemblee non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

2. Il Comitato degli studenti, alla fine di ogni anno scolastico, si impegna a concordare con la Dirigenza il piano delle attività da realizzare l'anno successivo nell'ambito del monte ore assembleare, per consentire al Consiglio di Istituto di prevedere l'eventuale copertura finanziaria. La somma prevista per effettuare le progettate attività fa parte del contributo versato dagli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. La richiesta di convocazione di assemblea generale deve essere fatta pervenire al Dirigente Scolastico dal Comitato degli Studenti con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento proposta e deve specificare il programma delle attività, l'ordine del giorno e gli eventuali interventi di esperti esterni o di delegazioni di studenti di altre scuole da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

4. L'assemblea generale d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. Modifiche al suddetto regolamento possono essere proposte dal Comitato degli Studenti.

5. Le iniziative decise dagli organi rappresentativi degli studenti nell'ambito delle ore mensili di assemblea, possono essere autonomamente gestite dagli studenti stessi, purché non configurino violazione di legge. Tale autonomia è limitata alle ore mensili di assemblea a loro spettanti di diritto; altre eventuali iniziative degli studenti in orario scolastico si configurano come proposte da portare all'esame degli organi collegiali competenti.

6. Eventuali gruppi di studenti costituiti in forma spontanea, non avendo veste rappresentativa, possono solo avanzare proposte all'assemblea o al Comitato degli studenti. E' comunque assicurata a qualsiasi gruppo, anche minoritario, il diritto di riunione al di fuori delle ore di lezione, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, fatti salvi i diritti del personale ausiliario.

7. Le assemblee studentesche sono attività scolastica a tutti gli effetti: pertanto i docenti, durante le assemblee, sono tenuti a garantire l'assistenza secondo il loro orario di servizio.

8. Alle assemblee degli studenti, di classe o di istituto, possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

9. Gli studenti che non intendono partecipare all'assemblea generale devono rimanere nelle classi con i rispettivi docenti per attività diverse dal normale svolgimento del programma scolastico.

10. Durante lo svolgimento dell'assemblea generale il bar resta chiuso agli studenti.

Art. 18

Comitato ed assemblee dei genitori

1. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato dei genitori.

2. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti dei genitori; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori. L'avviso di convocazione, con relativo ordine del giorno, viene affisso all'albo dai genitori promotori.

3. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

4. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico, il quale, sentita la giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto, ne autorizza la convocazione.

5. Alle assemblee dei genitori, di classe o di istituto, possono partecipare il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

6. Assemblee per particolari problemi possono essere convocate dal Dirigente Scolastico.

Art. 19

Colloqui docenti-famiglie

1. Ogni docente si rende disponibile per un'ora alla settimana per i colloqui individuali con i genitori dei propri studenti.

2. Per agevolare ulteriormente il dialogo educativo tra i docenti e le famiglie e realizzare un rapporto collegiale, vengono organizzate assemblee di classe, a cui partecipano tutti i docenti della classe, aperte a tutti i genitori e gli alunni. Due assemblee ordinarie, che costituiscono momenti fondamentali di verifica della situazione della classe, sono effettuate in occasione dei Consigli di Classe infraquadrimestrali; altre assemblee possono essere richieste al Dirigente Scolastico da studenti e genitori in caso di particolari problemi.

3. Le assemblee vengono convocate con almeno dieci giorni di anticipo con comunicazione scritta alle famiglie tramite gli studenti.

4. I lavori dell'assemblea vengono preparati dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal docente delegato. Al termine dell'assemblea, i docenti sono disponibili per i colloqui individuali con i genitori che risultassero necessari.

5. Ulteriore strumento di comunicazione è costituito dal "Servizio di Registro on line", che i genitori degli studenti possono richiedere all'atto dell'iscrizione e che consente loro di conoscere voti e assenze del proprio figlio via internet mediante password di accesso o tramite SMS sul cellulare.

Art. 20

Utilizzo delle palestre

1. Gli studenti possono accedere alle palestre solamente alla presenza del docente di educazione fisica.

2. E' obbligatoria la tenuta sportiva: scarpe, calzoncini, maglietta; l'alunno che, per qualunque motivo si presenti in palestra sprovvisto della "tenuta sportiva", deve presentare al docente la relativa richiesta di giustificazione.

3. La Dirigenza, sentiti i docenti di educazione fisica ed il personale ausiliario addetto, dispone le modalità di utilizzo degli spogliatoi e delle palestre, al fine di assicurare la buona conservazione delle attrezzature e dei servizi.

4. Nei servizi di ciascuna palestra deve essere sistemato il materiale farmaceutico idoneo al primo soccorso.

5. Nell'eventualità di incidenti deve essere immediatamente informata la famiglia e devono essere attivati i relativi adempimenti di legge e i necessari interventi, come previsto dalla procedura di denuncia di infortunio.

Art. 21

Utilizzo dei laboratori e delle officine

1. L'organizzazione dei laboratori e delle officine deve consentire il più ampio utilizzo delle attrezzature, assicurandone nel contempo la buona conservazione. Il Dirigente Scolastico, sentiti i docenti di ciascun settore, designa il coordinatore del settore ed i coordinatori dei diversi laboratori e reparti.

2. Ogni laboratorio è dotato di regolamento interno, approvato dal Consiglio di Istituto, su proposta del docente coordinatore, ed esposto nel laboratorio stesso.

3. Gli assistenti tecnici segnalano all'Ufficio Tecnico le eventuali esigenze connesse al buon funzionamento dei laboratori, effettuano la manutenzione e collaborano con i docenti nella preparazione delle esercitazioni.

4. La Dirigenza precisa annualmente le modalità di accesso ai laboratori e ai reparti di lavorazione durante l'arco della giornata, nel rispetto degli orari di servizio del personale tecnico ed ausiliario.

5. Gli studenti possono accedere ai laboratori, anche al di fuori del normale orario delle lezioni, solo in presenza di un docente.
6. In ciascun settore deve essere sistemato il materiale farmaceutico idoneo al primo soccorso.
7. Nell'eventualità di incidenti durante le esercitazioni deve essere immediatamente informata la famiglia e devono essere attivati i relativi adempimenti di legge e i necessari interventi come previsto dalla procedura di denuncia d'infortunio.
8. L'utilizzo dei laboratori e delle attrezzature dell'Istituto da parte di Enti esterni deve essere autorizzato dal Consiglio d'Istituto nel rispetto della normativa vigente.
9. Eventuali lavori conto-terzi possono essere eseguiti in conformità alla normativa vigente con procedure e tariffe stabilite dal Consiglio d'Istituto.

Art. 22

Biblioteca e sussidi audiovisivi

1. La biblioteca d'Istituto svolge un ruolo centrale di promozione dell'iniziativa culturale nell'ambito dell'Istituto.
2. A tutte le componenti della scuola (docenti, personale ATA, genitori, studenti) è assicurata la possibilità di consultare e prendere a prestito il materiale, nonché di formulare proposte di acquisto utilizzando un apposito registro.
3. Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, nomina annualmente un docente responsabile del servizio di biblioteca, il quale, avvalendosi della collaborazione di altri docenti, ha il compito di elaborare proposte in merito ai criteri di gestione e di utilizzo della biblioteca e dei sussidi audiovisivi, e di mantenere e rinnovare adeguatamente il patrimonio, presentando periodicamente al Consiglio di Istituto, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, le proposte per i nuovi acquisti, esaminate le esigenze di libri, riviste e sussidi segnalate dai diversi dipartimenti disciplinari.
4. La biblioteca è aperta agli utenti, in presenza di personale ATA appositamente addetto, in orario antimeridiano, secondo quanto stabilito annualmente dal DSGA ed esposto al pubblico.
5. I docenti possono effettuare interventi didattici nei locali della biblioteca con la classe, intera o suddivisa in gruppi, previa segnalazione al personale ATA addetto.
6. I docenti potranno consentire ai propri studenti, non più di due alla volta, di lasciare l'aula di appartenenza per recarsi in biblioteca solo in presenza di motivazioni prettamente didattiche; diversamente gli studenti potranno accedere alla biblioteca solo durante gli intervalli.
7. Per l'utilizzo dell'aula "audiovisivi", appositamente attrezzata, i docenti devono effettuare, presso la biblioteca, la prenotazione con almeno due giorni di anticipo. Per la visione dei sussidi audiovisivi in aula ordinaria mediante le postazioni mobili i docenti devono effettuare la prenotazione con almeno un giorno di anticipo presso il personale ausiliario del piano.

Art. 23

Utilizzo del ciclostile e delle fotocopiatrici

1. Il ciclostile e le fotocopiatrici possono essere utilizzati:
 - per esigenze di gestione dell'Istituto;
 - per esigenze connesse all'attività didattica dei docenti (prove di verifica, materiale da fornire agli alunni, etc.);
 - per esigenze collettive delle diverse componenti, espresse dai rispettivi organi rappresentativi.

2. Il Consiglio d'Istituto stabilisce i criteri generali di erogazione del servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle risorse organizzative, e verifica periodicamente l'andamento del servizio.
3. Ad ogni docente viene assegnato annualmente un budget di copie su scheda magnetica. I docenti possono accedere direttamente alle fotocopiatrici, attualmente collocate nella saletta antistante la vice-presidenza. Ai docenti è fatto divieto di incaricare studenti del lavoro di riproduzione consegnando loro la scheda magnetica.
4. Per particolari lavori di riproduzione al di fuori del budget, collegati a progetti didattici, il docente coordinatore del progetto potrà richiedere la riproduzione a cura del personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
5. Per gli studenti è garantito un servizio di fotocopie a pagamento presso il bar dell'Istituto.

Art. 24

Utilizzo dei parcheggi

1. La Dirigenza stabilisce annualmente le disposizioni da osservare per l'accesso agli spazi interni all'Istituto e la relativa viabilità.
2. Automezzi e motocicli devono essere parcheggiati negli appositi spazi.

Art. 25

Bar e distributori automatici

1. I rapporti fra i gestori dei servizi (bar e distributori automatici) e l'Istituto sono stabiliti da apposite convenzioni.
2. Le trattative con i gestori interessati, le quali riguardano anche il funzionamento dei servizi stessi, sono di competenza della Giunta Esecutiva; i relativi accordi devono essere ratificati dal Consiglio di Istituto.
3. Il listino dei prezzi viene rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico.
4. L'accesso degli studenti al bar non è consentito durante le ore di lezione.
5. Per evitare il sovraffollamento del bar durante gli intervalli con conseguente rallentamento delle operazioni, ogni classe può compilare, tra le 8.55 e le 9.00, un apposito modulo per le prenotazioni, che dovrà essere consegnato, insieme all'importo complessivo delle consumazioni, al gestore del bar da un delegato della classe entro il primo intervallo; lo stesso delegato ritirerà prima del secondo intervallo le consumazioni che distribuirà ai compagni all'inizio del suddetto intervallo.
6. E' vietata la vendita di alcolici.

Art. 26

Visite guidate e viaggi d'istruzione

1. Visite guidate e viaggi d'istruzione sono programmati dai Consigli di classe, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e fino ad un massimo di sei giorni di lezione, ed inseriti organicamente nella programmazione curricolare, come precise occasioni di approfondimenti e di attività didattica interdisciplinare. Per ognuna delle attività il Consiglio di classe individua un docente responsabile che ne curerà l'organizzazione.
2. Tali iniziative costituiscono attività didattica a tutti gli effetti, in sostituzione dell'ordinaria attività in aula; pertanto gli studen-

ti che non vi aderiscono non potranno accedere all'Istituto in quanto, in quelle occasioni, l'attività didattica loro destinata si svolge fuori sede. Detti studenti, essendo quindi risultati assenti all'attività didattica, dovranno presentare al rientro regolare richiesta di giustificazione.

3. Le visite guidate, sempre di durata giornaliera, sono di norma programmate dai Consigli di Classe entro la fine del mese di novembre; variazioni alla programmazione oltre tale data dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

4. Le proposte di viaggi di istruzione sono deliberate dai Consigli di Classe entro la fine del mese di novembre.

Le proposte deliberate dai Consigli di classe, corredate dai rispettivi progetti didattici, sono esaminati dalla Giunta Esecutiva e sottoposti, entro il mese di dicembre, all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti, si auspica la massima partecipazione da parte degli studenti: pertanto, circa il costo, si raccomanda ai Consigli di Classe una scelta che consenta la più ampia partecipazione degli alunni.

Qualora la percentuale dei partecipanti sia inferiore al 75% degli studenti della classe, il viaggio non potrà essere autorizzato, fatti salvi casi eccezionali con la deroga specifica del Consiglio di Istituto.

Il numero dei docenti accompagnatori è stabilito nella misura di un docente per ogni gruppo di quindici studenti partecipanti.

I viaggi di istruzione non possono essere effettuati nell'ultimo mese di lezione dell'anno scolastico; deroga a tale divieto potrà essere concessa dal Consiglio di Istituto solo per viaggi connessi ad attività sportive scolastiche o ad attività collegate con l'educazione ambientale.

5. La durata dei viaggi di istruzione è limitata ad un giorno per le classi del primo biennio e a tre giorni per le classi del secondo biennio. Deroga a tali limiti potrà essere concessa dal Consiglio di Istituto solo in presenza di progetti adeguatamente motivati dai Consigli di Classe.

6. I viaggi all'estero sono possibili solo per le classi quinte ed eventualmente per le classi quarte associate alle quinte; eventuali mete non consentite sono di anno in anno individuate dal Consiglio di Istituto sulla base delle indicazioni ministeriali. Per tali viaggi, si deve curare che almeno uno dei docenti accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare o per lo meno la conoscenza della lingua inglese.

7. L'eventuale programmazione di una "settimana bianca" deve essere corredata da apposita relazione ampiamente motivata dal Consiglio di classe che deve esplicitare: le finalità educative e didattiche dell'iniziativa con i motivi della priorità ad essa conferita rispetto ad altre iniziative; il programma completo e articolato con gli orari delle lezioni (almeno 15 ore complessive nell'arco della settimana), i relativi contenuti didattici e gli orari dell'attività sportiva.

Le "settimane bianche" potranno essere effettuate solo in presenza di docenti di Scienze motorie e sportive, almeno uno ogni due classi partecipanti.

8. Le famiglie degli alunni dovranno versare la propria quota di partecipazione alle scadenze stabilite dalla Dirigenza. Nella eventualità di tardive rinunce o di assenza dell'alunno al momento della partenza, saranno rimborsate le relative quote solo in presenza di valide e documentate motivazioni. Le quote saranno, comunque, restituite per la sola parte al netto delle eventuali penali applicate, a norma di legge, dalle Agenzie aggiudicatarie dei viaggi.

Art. 27 **Sportello didattico**

1. Lo sportello didattico è un servizio che la scuola offre a tutti gli studenti che, singolarmente o in piccoli gruppi omogenei, abbiano bisogno di interventi didattici personalizzati, tempestivi e mirati al recupero, potenziamento o approfondimento.

2. Le modalità di funzionamento del servizio sono le seguenti:

a) Gli studenti prenotano l'intervento secondo le modalità che annualmente vengono fissate dalla Dirigenza.

b) Gli studenti devono precisare gli argomenti oggetto dell'intervento e possono esprimere preferenze nella scelta del docente che terrà l'intervento.

c) Una volta effettuata la prenotazione, gli studenti sono tenuti ad essere presenti all'intervento. Qualora dovessero subentrare impedimenti, gli studenti devono tempestivamente comunicare in Segreteria didattica, anche telefonicamente, la loro rinuncia all'intervento. La mancata comunicazione o l'assenza di valide giustificazioni potranno comportare l'esclusione dal servizio per il resto dell'anno.

d) Il giorno dell'intervento gli studenti devono presentarsi puntualmente nell'atrio dell'Istituto dove incontreranno il docente che li condurrà nell'aula assegnata.

e) Gli studenti che ricevono l'intervento devono firmare l'apposito registro del docente.

3. Il servizio viene erogato in orario pomeridiano secondo un calendario fissato annualmente dalla Dirigenza.

Art. 28 **Provvedimenti disciplinari: finalità e criteri**

1. La violazione dei doveri previsti dal regolamento esporrà lo studente all'azione disciplinare da parte dell'Istituto Scolastico. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

2. Per l'irrogazione di sanzioni, dallo *Statuto* si evincono i seguenti criteri:

a) La responsabilità disciplinare è personale.

b) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

c) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

e) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica.

f) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (a questo proposito è opportuno precisare che il comportamento "didattico", inteso come modalità di partecipazione alle attività didattiche, è invece componente della valutazione finale).

Art. 29
Classificazione delle infrazioni

1. Sono considerate infrazioni lievi:
 - a) mancanza del materiale scolastico;
 - b) disattenzione durante le attività didattiche; in particolare studiare o fare compiti di altre materie;
 - c) recare disturbo alle attività didattiche;
 - d) consumare cibi o bevande durante la lezione;
 - e) utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici (lettori cd, etc.) durante la lezione; in tal caso il docente può procedere al ritiro temporaneo dei dispositivi;
 - f) mancato rispetto delle consegne, degli impegni e delle scadenze programmate, specie in occasione di verifiche;
 - g) uscire dall'aula senza autorizzazione;
 - h) degrado dell'ambiente per incuria o leggerezza;
 - i) danneggiamento fortuito di arredi e attrezzature, con conseguenze patrimoniali lievi;
 - j) ritardo nella giustificazione delle assenze e nella riconsegna di prove di verifica, moduli, tagliandi, ricevute, etc.;
 - k) altri comportamenti, di cui si lascia ai docenti la valutazione, in base al rapporto costruito con gli allievi.
2. Sono considerate infrazioni gravi:
 - a) ripetute infrazioni lievi, già più volte sanzionate;
 - b) ritardi e assenze ingiustificati;
 - c) turpiloquio e imprecazioni;
 - d) mancanza di rispetto verso i compagni di classe e/o di scuola (espressioni verbali offensive, alterchi, contese, litigi, comportamenti prepotenti, vessatori e di prevaricazione, violenza psicologica o, più in generale, atti di bullismo);
 - e) violenza fisica verso compagni di classe e/o di scuola;
 - f) comportamenti che mettano a repentaglio l'incolumità propria e altrui; anche nel transito con automezzi o motoveicoli nel cortile della scuola e nell'attesa dei mezzi di trasporto pubblici;
 - g) mancanza di rispetto verso il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA;
 - h) degrado volontario dell'ambiente scolastico;
 - i) furto e danneggiamento volontario del patrimonio della scuola;
 - j) falsificazione della firma di un genitore su atti o documenti o alterazione di voti assegnati o di documenti consegnati;
 - k) astensione collettiva, improvvisa e non giustificata;
 - l) allontanamento non autorizzato dall'Istituto durante l'attività didattica;
 - m) mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza;
 - n) acquisire e/o diffondere senza autorizzazione dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a compagni, personale scolastico docente e non;
 - o) comportamenti e atteggiamenti scorretti tenuti all'esterno della scuola durante viaggi di istruzione, visite didattiche, lezioni fuori sede, etc.
3. Le infrazioni possono essere contestate agli studenti da tutto il personale della scuola, docente e non, in tutti gli spazi aperti e chiusi dell'istituto.
4. Qualora a contestare l'infrazione sia un docente non della classe dello studente, o personale A.T.A., segnalerà il nominati-

vo dello studente alla Vicepresidenza che provvederà alla convocazione dello stesso per le sanzioni disciplinari del caso. Il rifiuto dello studente di fornire le proprie generalità o il fornirne di false costituisce infrazione grave, ulteriormente sanzionabile.

Art. 30
Irrogazione delle sanzioni

1. Le infrazioni lievi sono sanzionate con il richiamo orale, verbalizzato dal docente sul giornale di classe.
2. Per le ripetute infrazioni lievi si provvede con il richiamo scritto effettuato a cura del docente che, dopo avere brevemente verbalizzato sul giornale di classe la natura del comportamento scorretto, provvede a richiamare formalmente e per iscritto l'alunno. Del provvedimento viene informata la famiglia. Il docente coordinatore del Consiglio di Classe, consultando anche i colleghi, valuta se far seguire al provvedimento un dialogo con l'allievo stesso e/o con la famiglia.
3. In caso di infrazioni gravi, il docente allontana lo studente dall'aula e lo invia, previa verbalizzazione sul giornale di classe, in Vicepresidenza. Il Collaboratore Vicario, dopo un colloquio con lo studente, cui verrà richiesto di esporre le proprie ragioni, potrà integrare l'allontanamento dall'aula con altre sanzioni che comportino attività in favore della comunità scolastica (pulizia di locali o ambienti esterni, piccole manutenzioni, etc.). Del provvedimento vengono puntualmente informati i genitori che il Collaboratore Vicario, se lo riterrà opportuno, potrà convocare per un colloquio.
4. In caso di reiterate infrazioni gravi, sempre tempestivamente comunicate alla famiglia, il Consiglio di Classe potrà decidere un breve allontanamento dello studente dalla scuola (fino a un massimo di 15 giorni). Durante il periodo di allontanamento la scuola mantiene i rapporti con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
5. Qualora lo studente abbia commesso reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere delle situazioni di pericolo, e può pertanto superare il limite temporale di 15 giorni. Nei casi di recidiva dei comportamenti sopra menzionati o di atti di violenza grave e qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, lo studente può essere allontanato dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e, nei casi più gravi, con l'esclusione dallo scrutinio finale. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni, o implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato sono adottate dal Consiglio d'Istituto. In ogni caso prosegue il rapporto con la famiglia per favorire il rientro dello studente nell'istituto, con le finalità previste nello *Statuto*.
6. Le sanzioni disciplinari di cui ai punti 4 e 5 possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.
7. Qualora la violazione dei doveri previsti dal regolamento comporti danni all'ambiente, alle strutture e/o all'arredo scolastico gli studenti responsabili e i loro genitori dovranno risarcire l'integrale ammontare dei danni stessi.

Art. 31

Ricorsi contro sanzioni disciplinari

1. Contro le sanzioni disciplinari anzidette, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, è ammesso ricorso, in forma scritta, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. Tale Organo decide anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione dello *Statuto* e del conseguente regolamento applicativo.

2. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. Per ogni componente vengono individuati un membro ordinario e un membro supplente che sostituisce il membro ordinario in caso di incompatibilità (ad es. qualora faccia parte dell'Organo lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o lo studente sanzionato o un suo genitore).

3. L'Organo resta in carica per tre anni. Qualora il docente designato cessi prima del termine del mandato per qualunque motivo (trasferimento in altra sede, cessazione dal servizio, etc.), il Consiglio di Istituto effettua una nuova designazione.

I rappresentanti di genitori e studenti che, nel corso del triennio, cessino per qualsiasi causa o perdano i requisiti di eleggibilità, anche per termine del corso di studi, sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste e, soltanto in caso di esaurimento delle liste, si procede ad elezioni suppletive.

4. In caso di ricorso il Presidente dell'Organo, preso atto dell'istanza inoltrata, convoca entro dieci giorni i membri dell'Organo. L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire ai membri dell'Organo almeno cinque giorni prima della riunione. Il Presidente, in preparazione dei lavori dell'Organo, deve assumere tutti gli elementi utili all'esame del ricorso avanzato.

5. La presentazione del ricorso non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

6. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti dell'Organo. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire per iscritto al Presidente la motivazione giustificata dell'assenza. Il Presidente provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

Ciascun membro dell'Organo ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 32

Svolgimento degli intervalli

1. Durante gli intervalli la vigilanza è assicurata dal personale ausiliario e dagli insegnanti delle ore di lezione all'interno delle quali sono previste le pause.

2. Durante gli intervalli è vietato consumare cibi e bevande all'interno delle aule.

Art. 33

Assenze e ritardi degli studenti

1. E' personale obbligo di servizio per ogni docente annotare, con scrupolosa cura e tempestività, sul registro di classe gli studenti assenti e gli studenti ritardatari con l'ora di entrata.

2. La segreteria didattica ha il compito di registrare le assenze e i ritardi degli allievi.

3. La scuola è dotata di un sistema informatizzato che permette ai genitori di controllare via internet la regolarità della frequenza e di essere informate circa le assenze mediante il ricevimento di SMS.

4. Nel caso di assenze ripetute e/o prolungate, il docente coordinatore del Consiglio di Classe, se ne ravvisa l'opportunità, contatta i genitori dello studente, personalmente o tramite la Vicepresidenza.

5. La competenza relativa alla giustificazione di assenze e ritardi degli studenti è del Dirigente Scolastico, il quale dispone annualmente le norme di carattere organizzativo e ne dà informazione scritta a docenti, studenti e personale della scuola.

In particolare, il Dirigente Scolastico conferisce le seguenti deleghe:

- i docenti della 1ª ora di lezione giustificano i ritardi e le assenze da uno a cinque giorni; ammettono provvisoriamente in classe, per un giorno, gli alunni sprovvisti di richiesta di giustificazione;
- il collaboratore vicario giustifica le assenze superiori ai cinque giorni.

6. La titolarità dei rapporti con l'Istituto in materia di assenze e ritardi spetta ai genitori dello studente, se minorenni, o allo studente stesso, se maggiorenne: in questo secondo caso nel seguito del presente articolo leggasi "studente maggiorenne" al posto di "genitori".

7. Per le richieste di giustificazione di assenze e ritardi l'Istituto fornisce ogni anno un apposito libretto, sul quale, in presenza del personale di Segreteria, i genitori depositano la firma per i futuri controlli di autenticità.

8. Il libretto delle giustificazioni è personale. In caso di smarrimento o di esaurimento, i genitori potranno richiederne un altro, previo pagamento di un contributo fissato dal Consiglio di Istituto.

9. Le richieste di giustificazione di assenze e ritardi devono essere firmate dai genitori che hanno depositato la firma all'atto del ritiro del libretto.

10. La richiesta di giustificazione dell'assenza deve essere presentata dallo studente il giorno stesso del rientro in Istituto: sarà ammesso al massimo il ritardo di un giorno, dopodiché la giustificazione delle assenze passerà alla Vicepresidenza che in caso di ulteriore inadempienza potrà assegnare allo studente sanzioni disciplinari.

11. La Dirigenza potrà disporre d'ufficio la giustificazione dei ritardi degli studenti ascrivibili interamente a comprovati disservizi dei mezzi di trasporto, avverse condizioni atmosferiche o altre cause di forza maggiore.

12. Nessuna richiesta di giustificazione è dovuta nel caso in cui vengano disposte d'ufficio modifiche dell'orario delle lezioni che comportino sospensione o riduzione delle attività didattiche.

Art. 34

Uscite anticipate degli studenti

1. Su richiesta dei genitori o dell'alunno, se maggiorenne, possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, uscite anticipate occasionali dall'Istituto per motivi di salute o di famiglia; qualora per i suddetti motivi l'uscita anticipata riguardi più giorni, la richiesta dovrà essere presentata al

Dirigente Scolastico in busta chiusa insieme alla documentazione comprovante la reale necessità.

2. Agli studenti pendolari potranno essere concessi, su richiesta dei genitori o dell'alunno stesso, se maggiorenne, permessi permanenti di uscita anticipata dall'istituto per motivi legati agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, secondo la procedura individuata dal Dirigente Scolastico. Tali permessi saranno revocati qualora dovessero venire a mancare le condizioni per la concessione.

3. I genitori, all'atto dell'iscrizione alla classe prima, autorizzano o meno la Dirigenza a disporre uscite anticipate degli studenti dall'Istituto in caso di: sciopero o assenze del personale docente, sciopero dei mezzi di trasporto, insufficiente riscaldamento, avverse condizioni atmosferiche o altre cause di forza maggiore.

Art. 35 **Infortuni**

1. Gli infortuni occorsi durante attività scolastiche, sia curricolari che extracurricolari, svolte all'interno o all'esterno della scuola, compresi i tragitti casa-scuola-casa, che coinvolgano studenti, genitori e docenti devono essere tempestivamente denunciati al Dirigente Scolastico in forma scritta mediante apposito modulo.

2. Nel caso in cui l'infortunio riguardi uno studente, la suddetta denuncia sarà stilata e sottoscritta dal docente cui era affidata la sorveglianza dello studente. Lo stesso docente provvederà a far avvisare la famiglia.

3. L'infortunato, nel caso in cui dovesse rendersi necessario l'intervento medico, dovrà far pervenire alla scuola con la massima urgenza il relativo referto in originale. La mancata consegna di tale referto impedirà l'istruzione del procedimento.

4. Il personale amministrativo, secondo quanto disposto dal Dirigente Scolastico, provvederà agli adempimenti di legge.

Art. 36 **Variazioni al regolamento**

1. Le norme previste nel presente regolamento possono essere integrate o modificate solo con deliberazione del Consiglio d'Istituto con la maggioranza dei suoi componenti.

2. Una qualsiasi delle componenti della scuola (Comitato degli Studenti, Comitato dei Genitori, Collegio dei Docenti, Dirigente Scolastico, Assemblea del Personale ATA) può richiedere la revisione del presente Regolamento, da effettuarsi entro il 30 giugno di ogni anno, con entrata in vigore l'anno scolastico successivo.

3. Modifiche del presente Regolamento per l'adeguamento alla normativa possono essere deliberate dal Consiglio di Istituto in qualsiasi momento dell'anno scolastico, con entrata in vigore immediata.

Art. 37 **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Settembre 2010.

2. Tutte le norme precedenti in contrasto con il presente regolamento sono soppresse.